



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'IILA – Istituto Italo – Latino Americano (in seguito denominato "IILA") con sede in Roma, via Paisiello n° 24, CAP 00198. Codice Fiscale n. 80443910585, rappresentato dal Segretario Generale, Donato Di Santo

E

L'EPLO - European Public Law Organization (in seguito denominato "EPLO") con sede ad Atene, 16 Achaiou Street, 10675, Grecia, VAT n. 99793641, rappresentato dal Direttore, Prof. Spyridon Flogaitis.

PREMESSO

- che IILA è un Organismo internazionale intergovernativo con sede in Roma fondato nel 1966. Ne sono membri l'Italia e le venti Repubbliche dell'America Latina (Argentina, Stato Plurinazionale di Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Repubblica Bolivariana del Venezuela) ai sensi della Convenzione Internazionale firmata il 1° giugno 1966 ed entrata in vigore l'11 dicembre dello stesso anno in seguito alla ratifica degli Stati Membri;
- che IILA, rappresenta uno dei principali strumenti di dialogo politico tra l'Italia, l'Europa e l'America latina;
- che IILA partecipa attivamente all'Organizzazione delle Riunioni ministeriali biennali " Conferenza Italia America latina e Caraibi _ ;
- che l'IILA, nel quadro delle sue attività istituzionali manifestazioni e svolge attività di promozione delle relazioni tra i paesi membri attraverso iniziative di carattere socio economico, culturale e tecnico-scientifico,
- Che l'IILA coordina ed organizza attività di formazione in tutti i settori prioritari della sua agenda di lavoro in partnership con numerose istituzioni accademica ed enti di ricerca latinoamericani ed europei;

- che l'insieme delle suddette attività dell'IILA sono orientate a consolidare l'alleanza italo latinoamericana a favore del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda dell'ONU 2030
- che IILA è Osservatore Permanente presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è osservatore del vertice UE-CELAC e per lo svolgimento delle sue attività collabora con organismi intergovernativi, tra cui la Commissione Europea, FAO, BID, SEGIB, OEI;
- che l'EPLO è un Organismo internazionale intergovernativo con sede ad Atene fondato nel 2004. Ne sono Membri diciassette Stati ai sensi della Convenzione Internazionale firmata il 27 ottobre 2004, ratificata il 6 ottobre 2005, ed entrata in vigore il 10 settembre 2007 in seguito alla ratifica degli Stati Membri: Grecia, Italia, Cipro, Francia, Estonia, Serbia, Moldavia, Azerbaijan, Armenia, Ucraina, Georgia, Romania, Bosnia ed Erzegovina, Albania, Ungheria, Portogallo e Bulgaria;
- che nel Consiglio di Amministrazione dell'EPLO sono altresì rappresentati la Commissione Europea, il Consiglio d'Europa e settantadue Università da trentacinque paesi;
- che l'EPLO succede all'European Public Law Center (EPLC), fondato nel 1995 con legge della Repubblica Ellenica quale ente privato di carattere internazionale;
- che il mandato dell'EPLO è la creazione e la diffusione della conoscenza nell'area del Diritto Pubblico *latu sensu* e della Governance, incluso il diritto nazionale, comparato e dell'Unione Europea, e la promozione dei valori europei nel mondo;
- che nel quadro del suo mandato, l'EPLO organizza e sostiene attività scientifiche, di ricerca, educative, di formazione, cooperazione tecnica, rafforzamento istituzionale in Europa e nel mondo;
- che l'EPLO ha lo Status di Osservatore presso l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), e l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI);
- che EPLO è Membro Fondatore della International Anti-Corruption Academy (IACA);
- che l'EPLO è un Partner del Global Forum on Law, Justice and Development (GFLJD) della Banca Mondiale;
- che l'EPLO promuove la cooperazione con altre istituzioni, enti e organizzazioni internazionali.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2

Con il presente accordo, le parti si impegnano ad attivare ogni forma di sinergia ed efficace collaborazione scientifica finalizzata all'approfondimento dei temi di cui alla premessa, e nella fattispecie, attraverso la promozione di iniziative congiunte, quali, tra le altre, seminari,

conferenze, incontri istituzionali, studi e ricerche, attività di formazione, programmi e progetti, su temi relativi all'agenda italo latinoamericana e bi-regionale Europa-America latina e Caraibi, al Diritto Pubblico e la Governance, al Diritto e le Politiche dell'Unione Europea, all'agenda multilaterale con particolare riferimento ai temi dell'integrazione, e all'agenda degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell' ONU 2030. A tal fine entrambi gli istituti metteranno a disposizione le proprie competenze, la propria esperienza e le proprie reti di relazioni nazionali e internazionali.

ART. 3

Le Parti si impegnano a condividere informazioni e buone pratiche mediante i seguenti meccanismi:

- a) Definizione di canali di comunicazione istituzionali, designando punti di contatto per il coordinamento delle attività nell'ambito del presente accordo.
- b) Realizzazione di riunioni periodiche.

ART. 4

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2, verrà di volta in volta programmata sulla base di specifici accordi attuativi che ne definiscano i contenuti, le tempistiche, le modalità operative, eventuali oneri finanziari ed ogni altro elemento utile. Con appositi accordi successivi verranno disciplinati inoltre gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione e alla diffusione delle attività. Il presente accordo non crea alcun obbligo finanziario per le Parti.

ART. 5

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune per le attività di cui all'oggetto del presente accordo. Ciascuna parte potrà utilizzare il logo e l'immagine dell'altra, previa autorizzazione scritta inerente la specifica attività programmata dagli accordi attuativi di cui all'art. 3.

ART. 6

Il presente accordo di collaborazione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

ART 7

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R o con posta certificata.



ART. 8

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

ART. 9

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo.

Nel presente Accordo, l'IILA è disciplinato dai propri Atti Costitutivi ed Ordinamento Interno (Convenzione Internazionale e Regolamento).

Nel presente Accordo, l'EPLO è disciplinato dai propri Atti Costitutivi e Regolamentari (Convenzione Internazionale, Statuto e Regolamento).

Ogni modifica al presente Accordo sarà effettuata in forma scritta e firmata dai rappresentanti delle Parti.

Il presente Accordo è redatto in (due) copie originali, entrambe in lingua italiana e inglese, e ciascuna delle Parti ne riceverà una copia.

Roma, li 22 gennaio 2019

PER L'IILA: Il Segretario Generale, Donato Di Santo



PER L'EPLO: Il Direttore, Prof. Spyridon Flogaitis


